



SENT. N. 45/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano

Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24552** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

D.R.S., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis*, il

omissis e residente in *omissis*, strada *omissis*, rappresentato e

difeso, anche in via disgiunta fra loro, dall'avv. Domenico PRATO cod. fisc.

PRTDNC58M18L219A e dall'avv. Bartolomeo DANIELE, cod. fisc.

DNLBTL61A03L219I, entrambi con Studio in Torino, C.so Vinzaglio n. 12

bis, giusta procura alle liti in atti, con domicilio digitale alle PEC:

bartolomeodaniele@pec.ordineavvocatitorino.it;

domenicoprato@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma,

via Ciriaco il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche

disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI

dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura generale ad lites del

22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma,

elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9

- presso l’Ufficio Legale Distrettuale dell’Istituto;

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza numero 146/2020 del 17/12/2020, depositata il 18/12/2020, emessa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale del Piemonte, con cui è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla rivalutazione per fini pensionistici del periodo lavorativo svolto quale macchinista delle Ferrovie dello Stato, a causa dell’esposizione all’amianto in misura superiore a quanto consentito dalla legge dalla data di assunzione 09/09/1982 fino al 31/12/1995.

Lamenta, parte ricorrente, che la pensione n. 024-520001177654 Cat FS è stata liquidata dall’Inps senza considerare gli aumenti generati dalla riconosciuta esposizione all’Amianto con la citata sentenza n. 146/2020 e ciò, come comunicato dallo stesso Istituto, *“essendo la sentenza antecedente alla decorrenza pensione e non avendo il beneficiario effettuato alcuna opzione, ai sensi dell’art. 47, comma VI ter, della legge n. 326/2003, ribadito dall’art. 4, comma 2 del decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le maggiorazioni previste dalla normativa amianto non risultano compatibili con quelle riconosciute agli iscritti al Fondo FS, per specifiche ragioni di servizio. Pertanto, l’Istituto ha riconosciuto il beneficio più favorevole che permettesse il raggiungimento del requisito pensionistico”*.

La difesa del ricorrente contesta, quindi, che gli aumenti di valutazione del servizio riconosciuti agli iscritti al Fondo FS per specifiche ragioni di servizio, sarebbero incompatibili con quelli riconosciuti giudizialmente al

lavoratore per l'esposizione qualificata all'amianto.

Assume la difesa di parte ricorrente che il comma 6-ter dell'art. 47 L. n. 326/2003, richiamato dall'Istituto, a mente del quale *“I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo”* non potrebbe applicarsi ai ferrovieri, a cui i benefici non sono stati estesi dalla L. n. 326/2003, ma erano già riconosciuti sulla base della L. n. 257/92, dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 257/1992.

L'Inps si costituisce affermando che il comma 2 dell'articolo 4 del D.M. 27 ottobre 2004 *“esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell'intero periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all'amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o un aumento dell'anzianità contributiva ed i soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all'amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell'accesso alla pensione o aumenti dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra l'uno o gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza”*

La causa è stata discussa all’udienza del 13 aprile 2026 ed entrambe le parti		
hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.		
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con		
motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.		
DIRITTO		
Il ricorso deve essere accolto.		
Occorre considerare, infatti, che, se è vero che l’articolo 47, comma 6-ter, d.l.		
n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, dispone che “ <i>I soggetti cui</i>		
<i>sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di</i>		
<i>cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del</i>		
<i>presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che</i>		
<i>comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione</i>		
<i>dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva,</i>		
<i>hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente</i>		
<i>articolo</i> ”, è altrettanto vero che i lavoratori ferroviari già beneficiavano dei		
benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992, come riconosciuto dalla		
Corte Costituzionale con la sentenza n. 127/2002.		
In particolare, la Corte, nel respingere i dubbi di illegittimità costituzionale		
dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne ha chiarito la		
portata applicativa estesa anche al personale di Ferrovie dello Stato s.p.a. che,		
pertanto, alla data di entrata in vigore del sopra riportato comma 6-ter, erano		
già destinatari dei benefici di cui alla legge n. 257, non potendo pertanto		
rientrare nella definizione di “ <i>soggetti cui sono stati estesi, sulla base del</i>		
<i>presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n.</i>		
<i>257</i> ”.		
- pag. 4 di 6 -		

	Da ciò l’infondatezza della tesi dell’Inps sulla necessaria alternatività tra i	
	regimi premiali dei Ferrovieri e quello oggetto del presente giudizio di	
	ottemperanza.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente	
	come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	Visti gli artt. 217 e 218 c.g.c.	
	Ordina all’Inps di provvedere, entro 30 giorni, alla rivalutazione a fini	
	pensionistici, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, del periodo	
	lavorativo svolto dal sig. D.R.S. dal 09/09/1982 al 31/12/1995;	
	Nomina quale commissario <i>ad acta</i> il Direttore della Sede Inps provinciale	
	competente.	
	Condanna l’Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente,	
	liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali, IVA e	
	CPA.	
	Così deciso in Torino, il 13 aprile 2026	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 13/04/2026	
	per Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Caterina SCRUGLI	
	Il Funzionario Dott.ssa Francesca CAMPANA	
	- pag. 5 di 6 -	

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, *data della firma digitale*

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 13/04/2026

per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario Dott.ssa Francesca CAMPANA

F.to digitalmente